

# **PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME E LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE**

**Considerato** che il Piano strategico nazionale dei vaccini adottato con Decreto del 2 gennaio 2021, aggiornato con Decreto del 12 marzo 2021, rappresenta lo strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione;

**Sottolineato** che lo stesso piano prevede che “la governance sia assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario e Regioni e Province autonome”;

**VISTO** l'articolo 1, commi 460, 461, 462, 464, 464-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede il coinvolgimento degli infermieri nell'attività di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2;

**Valutato** che il ruolo dell'infermiere è fondamentale per incrementare la copertura vaccinale della popolazione e che in considerazione dell'aumentare della disponibilità dei vaccini risulta importante il coinvolgimento anche degli infermieri pediatrici per procedere alla vaccinazione della popolazione italiana nel più breve tempo possibile;

**il Governo, le Regioni e le Province autonome,  
la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche**

**Sottoscrivono** il presente Protocollo d'intesa che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento degli infermieri e degli infermieri pediatrici, su base volontaria, nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale anche in relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata.

1. Le parti condividono che gli infermieri e gli infermieri pediatrici opportunamente formati sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art. 1, comma 465, della legge 178/2020 partecipano alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in base alle specifiche modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata.

2. Le parti, tenuto conto che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS CoV-2 rende indispensabile ed urgente la necessità di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Sistema sanitario nazionale, condividono che la somministrazione a domicilio dei vaccini anti SARS-CoV-2 per le persone che non possono recarsi presso i siti vaccinali organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome sia fondamentale per incrementare la copertura vaccinale della popolazione. A tal fine la somministrazione a domicilio dei vaccini anti SARS-CoV-2 potrà essere effettuata anche dai soli infermieri e infermieri pediatrici, formati sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art. 1, comma 465, della legge 178/2020, previa anamnesi da parte di un medico in ordine all'idoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale cui l'infermiere concorre attraverso il triage prevaccinale (anamnesi standardizzata). Il servizio di vaccinazione al domicilio dei soggetti che hanno difficoltà a

muoversi per raggiungere i siti vaccinali è organizzato dalle centrali operative dei Distretti della ASL territorialmente competente, che provvederà a fornire agli infermieri e agli infermieri pediatrici le dosi vaccinali anti SARS-CoV-2 nonché i farmaci, dispositivi e presidi sanitari necessari per le attività di vaccinazione e per l'intervento sui possibili eventi avversi collegati alla vaccinazione.

3. Garantire l'aggiornamento, in tempo reale, "dell'anagrafe vaccinale" è una condizione indispensabile per assicurare l'efficacia ed il pieno successo della campagna di vaccinazione.

A tal fine, le Regioni e le Province autonome utilizzeranno la piattaforma prevista dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 2021, per trasmettere con immediatezza in modalità telematica all'anagrafe vaccini nazionale anche i dati sulle vaccinazioni effettuate a domicilio dagli infermieri e dagli infermieri pediatrici.

4. Agli infermieri che aderiscono all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 464-bis, della legge 178/2020, e agli infermieri pediatrici che partecipano alla campagna nazionale di vaccinazione contro il SARS-CoV-2 sono corrisposti emolumenti, per i quali si rende necessario un finanziamento aggiuntivo ad integrazione del fondo sanitario nazionale. Il finanziamento sarà progressivamente definito sulla base dell'andamento della campagna vaccinale.

A tal fine, vi è l'impegno del Governo ad adottare uno o più provvedimenti di urgenza per consentire, esclusivamente per il periodo dell'emergenza da COVID-19, in deroga alla vigente normativa la possibilità di poter effettuare la vaccinazione contro il SARS-CoV-2 da parte degli infermieri pediatrici e prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione della vaccinazione da parte degli infermieri e degli infermieri pediatrici, quantificati sulla base di un compenso di 6,16 euro ad inoculazione.

Il Ministro della Salute



Il Presidente della Conferenza  
delle Regioni e delle Province autonome



Il Presidente della Federazione degli Ordini  
delle Professioni Infermieristiche

